

DCO 17/09

**CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE INERENTI
ALL'ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE INSORGENTI A
SEGUITO DI EVENTUALI RETTIFICHE DEI DATI DI ALLOCAZIONE E MISURA
SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI TRASPORTO
SECONDA CONSULTAZIONE – ORIENTAMENTI FINALI**

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 10 settembre 2009

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni ai contenuti del secondo documento per la consultazione *“Criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all’attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto”* (di seguito DCO 17/09) in cui l’Autorità propone gli orientamenti finali in tema di eventuali conguagli derivanti da rettifiche di allocazioni e/o misure afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l’impresa di trasporto considera ancora come provvisori i bilanci della rete di trasporto.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas condivide l’ambito di analisi del DCO 17/09 che tratta la fattispecie delle rettifiche tardive conseguenti a revisioni dei verbali di misura di tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto.

Con l’occasione Anigas sottolinea la necessità che l’Autorità arrivi rapidamente alla definizione di una soluzione anche per le “partite ante finestra” su rete di distribuzione.

Come già espresso nella propria risposta al DCO 01/09, Anigas ritiene opportuno e necessario che l’Autorità definisca il prima possibile il quadro complessivo della regolazione nel quale si inserisce il DCO 17/09, anche in ottica dell’attività di allocazione giornaliera che dal 1° ottobre 2010 sarà di competenza delle imprese di distribuzione e che presuppone modalità univoche nella gestione delle procedure funzionali al processo di allocazione che sono tuttora in esame.

Inoltre Anigas sottolinea l’esigenza di prevedere per il futuro un meccanismo di gestione delle rettifiche tardive compatibile con gli interventi che l’Autorità prenderà a seguito dei documenti di consultazione DCO 3/09, DCO 4/09 e DCO 24/09, riguardanti tra l’altro le questioni relative alla attribuzione di responsabilità dei dati di misura ed al trattamento del GNC. Con il passaggio della responsabilità per i dati di misura relativi a tutti i punti di immissione e prelievo dalla rete nazionale di trasporto in capo alla maggiore impresa di trasporto ed in previsione di un eventuale trattamento del GNC in maniera analoga alle perdite fisiche, il meccanismo proposto dovrà infatti essere rivisto.

RISPOSTE AI SINGOLI QUESITI

Ambito di intervento e tipologia di rettifiche tardive

Q1 - Si condivide la proposta di introdurre una soglia minima relativa all'errore di misura, corrispondente a 2.000 Smc, al di sotto della quale non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica tardiva? Se no, indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Anigas, pur condividendo la proposta dell'Autorità di introdurre una soglia minima relativa all'errore di misura, ritiene eccessivo porre tale valore pari a 2.000 Smc.

Al fine di limitare l'esclusione dall'iter di rettifica di eventi che hanno determinato fenomeni di supero di capacità, Anigas propone, quale soglia minima relativa all'errore, un valore pari a 100 Smc (riferito al singolo errore).

Q2 - Si condivide la proposta che per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito alla gestione delle rettifiche tardive debba considerare oltre alla commodity anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Anigas concorda con il principio espresso dall'Autorità, secondo il quale oltre alla componente *commodity* devono essere considerati anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento, in quanto ritiene che l'effettivo danno/beneficio non corrisponda soltanto al valore del gas erroneamente misurato, ma comprenda anche gli eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento di trasporto e stoccaggio.

Anigas, in coerenza con quanto osservato nel DCO 01/09, richiede quindi l'applicazione di questo stesso principio anche con riferimento al periodo precedente la deliberazione del provvedimento in oggetto.

Come il resto delle attività di liquidazione più dettagliatamente descritte nel documento anche le attività di gestione relative alla rideterminazione dei corrispettivi di disequilibrio e scostamento dovranno essere affidate alla responsabilità del trasportatore.

Metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti rettifiche tardive

Q3 - Si condividono le nuove valutazioni adottate dall'Autorità in merito all'indice di riferimento prezzi rispetto all'obiettivo C? Se no, indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

In riferimento alla nuova proposta di cui all'opzione 4B Anigas, nel ribadire quanto osservato con riferimento al DCO 01/09, ritiene al momento difficile esprimere una piena valutazione della nuova opzione proposta della quale non risultano completamente chiari alcuni contenuti tra cui l'*Indice* trimINTL.

Qualora l'Autorità dovesse confermare la scelta di tale opzione si segnala che:

- il valore mensile della componente a copertura dei costi di approvvigionamento deve essere attribuito in funzione dei mesi interessati dagli errori e non solo del mese di rilevazione;
- vanno valutati gli effettivi costi finanziari dello sbilanciamento che devono tenere conto degli oneri di stoccaggio.

Anigas ritiene che la proposta formulata nel DCO 17/09 per l'attribuzione della transazione di compensazione agli UdB rappresenti comunque una soluzione non ottimale e potenzialmente penalizzante.

La soluzione ideale sarebbe quella di ricostruire la platea degli UdB presenti alla data dell'errore: questo metodo è impraticabile per la verosimile complessità gestionale e operativa e per la possibile assenza di alcuni operatori. Per questi motivi si comprende perché l'Autorità non abbia considerato questa ipotesi.

La proposta presenta però ugualmente elementi di criticità infatti, in particolare per il periodo pregresso (sessione straordinaria), si rischia di allocare impropriamente costi o benefici a soggetti che non risultavano presenti al momento del verificarsi dell'errore di misura.

Per questi motivi ci sembra ragionevole proporre una soluzione bilanciata:

- per il periodo relativo alla "sessione straordinaria" – l'applicazione in sede compensativa del metodo C_{ir} (Corrispettivo Indiretto di Rettifica), utilizzando quindi il corrispettivo variabile di trasporto;
- per il periodo successivo alla "sessione straordinaria" – l'utilizzo della metodologia proposta.

La proposta è coerente con una maggiore possibilità per gli utenti di gestire questo rischio per il futuro.

Anigas inoltre, in merito alla metodologia proposta per il periodo a regime di cui al punto 3.30 del DCO 17/09, osserva che la frequenza semestrale è condivisibile per il *clearing* mentre per quanto riguarda il calcolo delle partite di compensazione si debba fare nel mese (*m*) stesso in cui si è rilevato l'errore con riferimento agli UdB titolari di contratto di trasporto nel mese *m-4*.

Metodologia di gestione e frequenza delle sessioni

Q4 - Si condivide la proposta relativa ad una sessione straordinaria per la gestione di tutte le rettifiche tardive che si sono generate dal 1 ottobre 2003 alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Anigas concorda con riferimento a quanto osservato allo spunto Q4.

Q5 - Si condivide quanto proposto in merito a sconti/maggiorazioni? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Anigas non vede particolari controindicazioni alla proposta che però potrebbe determinare complessità gestionali in capo agli operatori.

Q6 - Si condivide nel suo complesso il processo di gestione delle rettifiche tardive secondo le opzioni preferite dall'Autorità? Se no, motivare le risposte.

Tenendo conto delle precedenti osservazioni, Anigas condivide.

Q7 - Si condivide la proposta di ricorrere alle garanzie finanziarie per limitare, in un primo momento, i rischi di controparte dell'impresa maggiore? Se no, motivare le risposte.

Anigas condivide.